



COMUNE DI TARVISIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2. Presupposto dell'imposta

Art. 3. Soggetto passivo, responsabile e soggetto attivo dell'imposta

Art. 4. Esenzioni

Art. 5. Misura dell'imposta

Art. 6. Destinazione del Gettito

Art. 7. Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni finalità turistiche

Art. 8. Versamenti

Art. 9. Disposizioni in tema di accertamento esecutivo

Art. 10. Sanzioni tributarie e ravvedimento

Art. 11. Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 12. Interessi

Art. 13. Riscossione coattiva

Art. 14. Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

Art. 15. Contenzioso

Art. 16. Controlli sui riversamenti dell'imposta di soggiorno

Art. 17. Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 18. Protezione dei dati

Art. 19. Entrata in vigore, disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione, dal 1° maggio 2023, dell'imposta di soggiorno del Comune di Tarvisio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, della Legge Regionale n. 18 del 17/07/2015 e del successivo decreto del Presidente della Regione FVG 23/10/2017, n.244, contenente il Regolamento attuativo pubblicato sul B.U.R. n.45 in data 8/11/2017.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e negli immobili destinati a locazione turistica ubicati nel territorio comunale, come definiti rispettivamente dagli artt. 21 e 47-bis della L.R. 21 del 09/12/2016 in materia di turismo e attività produttive.

Art. 3 Soggetto passivo, responsabile del pagamento e soggetto attivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili destinati a locazione turistica di cui all'art. 2.
2. Sono assimilati ai residenti e pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati.
3. L'imposta è corrisposta dai soggetti di cui al comma 1 ai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi oggetto di locazione turistica presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi su incarico dei soggetti gestori.
4. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 è responsabile

del pagamento dell' imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tarvisio.

Art. 4. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età (al compimento dei 12 anni è dovuta l'imposta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo dal compleanno alla partenza;

b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;

c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

2. L'esenzione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è desunta, a pena di decadenza, da un valido documento di riconoscimento del minore o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune, dal genitore o accompagnatore del minore da consegnare al gestore della struttura ricettiva. Per i gruppi di minori di anni 12 è possibile redigere un'unica autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilata e sottoscritta dall'accompagnatore. L'esenzione di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 è riconosciuta, a pena di decadenza, previo rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione compilata e sottoscritta dall'interessato all'esenzione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune.

3. I soggetti di cui all'art. 7 comma 1 devono conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.

4. In caso di eventi con valenza regionale, nazionale ed internazionale, l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, potrà individuare nuove categorie di esenzione dall'Imposta di Soggiorno.

Art. 5. Misura dell'imposta

1. L'Imposta, in relazione ad ogni soggiorno, è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica, in relazione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle medesime.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di sette pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive o immobili destinati a locazione turistica. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva o al locatore dell'immobile la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva o immobile.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le tariffe e i periodi di applicazione dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art.10, comma 5 della L.R. 18/2015 e s.m.i.
5. La determinazione dell'imposta sarà fissata secondo criteri di gradualità in relazione alle seguenti tipologie di strutture ricettive:
 - alberghi a 1 e a 2 stelle;
 - alberghi a 3 stelle;
 - alberghi a 4 stelle e superiori;
 - strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 6. Destinazione del Gettito

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 6, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.
2. Il Comune, in base all'intesa stipulata con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG stabilisce le modalità di destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno ed iscritto a bilancio nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del Regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione FVG 23/10/2017, n.244
3. Gli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno saranno inseriti nei documenti di bilancio di previsione e successivamente consuntivati nell'ambito dei documenti di Rendiconto.
4. L'intesa è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale della sezione dedicata al turismo.

Articolo 7 Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni finalità turistiche

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni turistiche sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive o i propri immobili ed a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al punto 1, in qualità di responsabili di imposta, sono tenuti a:
 - a) contestualmente con l'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione della/e propria/e struttura/e nel gestionale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;

- c) presentare al Comune in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli; La presentazione di detta comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio-30 settembre; 01 ottobre-31 dicembre. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. La comunicazione, al fine di agevolare gli adempimenti dei gestori, può essere presentata, previa richiesta scritta del gestore, anche in forma aggregata relativamente a strutture della medesima classificazione/categoria, appartenenti al medesimo legale rappresentante/proprietario ed insistenti in uno stesso numero civico fermo restando l'obbligo di conservazione per 5 anni dei dati delle presenze per singola struttura e di esibizione degli stessi in caso di richiesta del Comune;
- d) riversare al Comune, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale di seguito meglio specificate;
- e) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati al versamento della stessa, in qualità di responsabili del pagamento con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo;
- f) i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 6 dd. 14/05/2021 che recepisce il comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29/04/2022;
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì obbligati ad informare i propri ospiti riguardo all' esistenza dell' imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica ed ogni altro strumento utile a tal fine, che contenga indicazioni relative all' applicazione dell' imposta, all' entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
5. Con la comunicazione di cui al precedente comma 2, lettera c) i soggetti di cui al comma 1 indicano al Comune:
 - il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, assoggettati all' imposta, ed il relativo numero di pernottamenti;
 - il numero dei soggetti passivi esenti o esclusi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo numero di pernottamenti;
 - il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l' imposta e hanno compilato il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;
 - il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l' imposta e di compilare il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;
 - l' imposta dovuta e quella versata;
 - ogni ulteriore informazione utile ai fini dell' applicazione dell' imposta.
6. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di incaricato di pubblico servizio a seguito delle disposizioni del D.L. 34/2020, i soggetti di cui al comma 1, in qualità di agenti contabili, sono tenuti a rendere al Comune il conto giudiziale della gestione entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, anche quando l'incasso del canone o del corrispettivo è da loro affidato a soggetti terzi.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti passivi corrispondono l' imposta ai soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse con indicazione delle generalità del soggetto passivo d' imposta, del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, dell' importo giornaliero e di quello complessivamente dovuto, nonché dell' attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile il rilascio di un'unica quietanza di pagamento a fronte di più soggetti passivi che hanno soggiornato nella stessa struttura nello stesso periodo. La quietanza dovrà indicare i dati identificativi dei singoli soggetti passivi, il periodo per il quale è stato effettuato il versamento, l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. È altresì possibile il rilascio di una quietanza di pagamento a fronte di più soggetti passivi che hanno soggiornato nella stessa struttura nello stesso periodo intestata ad un unico soggetto purchè alla stessa venga allegato apposito elenco contenente i dati identificativi dei singoli soggetti passivi, il periodo per il quale è stato effettuato il versamento, l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. E' altresì possibile il rilascio di una quietanza di pagamento in cui è riportato il richiamo alla scheda di polizia di sicurezza trasmessa alla Questura per segnalare gli estremi identificativi del soggetto passivo o dei soggetti passivi cui è riferita l'imposta riscossa per il periodo del soggiorno. In ogni caso tale quietanza deve contenere l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Ai soli fini del controllo del regolare assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento gli uffici comunali potranno richiedere l'esibizione o la trasmissione di copia delle schede di polizia di sicurezza richiamate nella documentazione di quietanza emessa. Copia della quietanza e degli eventuali elenchi e schedine con gli identificativi dei singoli soggetti passivi, dovranno essere conservati dai soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, con obbligo di esibirli al Comune in ipotesi di controllo.

2. I soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 provvedono al successivo riversamento al Comune delle somme riscosse entro l' ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell' adempimento e dell' applicazione della sanzione per omesso versamento prevista dalla legge regionale 6/2021. Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione, attraverso il gestionale messo a disposizione dal Comune:

a) a mezzo del canale PagoPA;

b) tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA;

c) ulteriori altre modalità previste per legge o attraverso altre forme di pagamento attivate dall'amministrazione comunale.

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento esecutivo

1. Per l' accertamento dell' imposta ai soggetti passivi ed ai soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all' art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo. Le spese di notifica dell' atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 della legge 296/06 sono addebitate nello stesso atto di accertamento.
2. Ai fini dell' esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare ai medesimi soggetti suddetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all' evasione del tributo introdotti dall' art. 13 quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58.

Articolo 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l' omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2, lettera d), dell' articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l' omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell' articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell' importo dovuto qualora la violazione non venga sanata entro i termini indicati dal Comune.
4. Ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell' omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall' omissione o dall' errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall' omissione o dall' errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 11 Sanzioni amministrative non tributarie

1. Ai sensi dell' articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) per la violazione degli obblighi di conservazione della documentazione presentata dai soggetti passivi di cui al comma 2 dell' articolo 4 e della copia delle quietanze di cui al comma 1 dell'articolo del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500;
 - b) per la violazione all' obbligo di informazione di cui al comma 4 dell'articolo 7 e per la mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 lettere a) e b) del presente regolamento, da parte dei soggetti di cui all' articolo 7 comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 100 per ogni singola contestazione.
2. Per l' applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si fa riferimento alle disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 Interessi

1. Sull' imposta non versata si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.
2. Per importi inferiori a 10 euro dovuti a solo titolo di interessi non si procede al recupero.

Articolo 13 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo d' imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento esecutivo, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, ai sensi dell' art. 1 commi 785 e 792 della Legge 27.12.2019 n. 160 mediante affidamento all' agente della riscossione.

Articolo 14 Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

1. Il rimborso delle somme versate dai soggetti passivi e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su istanza debitamente documentata presentata al Comune, il rimborso delle somme erroneamente dichiarate e versate in eccedenza dai gestori rispetto all'

imposta riscossa in un singolo trimestre, viene portata in compensazione sugli importi da riversare nei successivi trimestri.

3. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate.

Articolo 15 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria competente per territorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 16 Controlli sui riversamenti dell'imposta di soggiorno

1. Il Comune procede alla rettifica delle comunicazioni e delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni e dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.
2. Nel caso di mancato versamento entro il termine indicato nell'accertamento esecutivo di cui al precedente comma 1, il Comune avvia le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 17 Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione e al controllo del tributo;
 - b) predispone e adotta i conseguenti provvedimenti tributari e sanzionatori;
 - c) irroga le sanzioni per le violazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno;

- d) predispone e notifica ai soggetti che non riversano l'imposta di soggiorno entro i termini previsti dal regolamento il relativo avviso di accertamento esecutivo;
- e) trasmette all'agente della riscossione gli atti relativi alle precedenti lettere per le eventuali successive attività di riscossione coattiva;
- f) procede, qualora permanga l'obbligo della resa del conto agente dell'imposta di soggiorno da parte del Comune, alla segnalazione alla Corte dei Conti dei soggetti che non riversano l'imposta nei termini previsti dal regolamento, per la valutazione di eventuali responsabilità di natura erariale.

Articolo 18 Protezione dei dati

I dati delle persone fisiche che soggiornano nelle strutture ricettive (soggetti passivi), soggette al presente regolamento, dovranno essere trattati e protetti dalle strutture stesse che li acquisiscono, nel pieno rispetto della normativa del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., sulla base di misure tecniche adeguate e previa consegna dell'informativa.

Articolo 19 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell' art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell' Economia e delle Finanze con decorrenza 1° maggio 2023.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.